

CREDITO DI IMPOSTA

Chi acquista **un'abitazione** usufruendo delle agevolazioni fiscali cd. "prima casa" **entro un anno** dalla vendita di altra abitazione a suo tempo acquistata sempre usufruendo delle agevolazioni prima casa (ovvero, per acquisti tra il 22 aprile 1982 ed il 22 maggio 1993, con IVA ridotta per vendita da costruttore ma in presenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni "prima casa") gode di un **CREDITO DI IMPOSTA** pari alla minore tra la imposta a suo tempo pagata e l'imposta dovuta per il nuovo acquisto.

Tale credito di imposta potrà essere **compensato** con qualsiasi imposta **esclusa solo l'IVA**. Il credito potrà, ad esempio, essere utilizzato ai fini della determinazione **dell'imposta sui redditi** relativa all'anno in cui è stato stipulato l'atto di acquisto che ha generato il credito medesimo e dovrà essere evidenziato nella relativa dichiarazione (Mod. 730 o Unico).

Il credito potrà invece essere utilizzato immediatamente mediante compensazione con l'imposta dovuta per il nuovo acquisto, se questo è soggetto **ad imposta di registro**.

Tale compensazione non è invece possibile in caso di acquisto soggetto ad **IVA**, come sopra già precisato.

Per la disciplina di detto credito di imposta vedasi l'art. 7, commi 1 e 2, legge 448/1998 e la Circolare Min. Fin. n. 19/2001